

COMUNE CASTELFRANCO E.



Ufficio Protocollo
Nr.0036276 Data 07/09/2015
Tit. 02.02 Interno



**GRUPPO CONSIGLIARE LEGA NORD PADANIA
DI CASTELFRANCO EMILIA (Castèl - Mòdna)
www.leganordcastel.it**



- Al Presidente del Consiglio Comunale
- Al Sindaco
- Agli Assessori competenti
- Al Segretario Generale
- Al Collegio dei Revisori dei Conti

MOZIONE

**Oggetto: "REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM CONSULTIVI"
(APPROVATO CON DELIB. C.C. N. 44 DEL 17/03/1994). MODIFICA**

PREMESSO CHE:

- Sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri (<http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/indice/cap1-destinatari-e-normativa/trasparenza-e-partecipazione-attiva-.aspx>) si legge, tra l'altro, quanto di seguito si trascrive:

""La partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, riaffermato dalla normativa europea. Alcune azioni dell'Unione, quali la "**Carta europea dei diritti dell'uomo nella città**" (2000) e l'Agenda della conferenza di Fuerteventura, "**Sviluppo della cittadinanza democratica e di una leadership responsabile a livello locale**" (2002), sostengono la partecipazione diretta dei cittadini e la massima trasparenza nelle comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadini.

Uno degli obiettivi fondamentali è trasformare, attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le relazioni interne ed esterne del settore pubblico, con il fine di migliorare l'erogazione dei servizi e la partecipazione della società civile alla vita democratica. L'impiego delle tecnologie costituisce lo strumento principale per il mutamento delle relazioni fra soggetti, che richiede un rilevante cambiamento culturale, in particolare per i soggetti pubblici, i quali sono tenuti a rendere conoscibili e fruibili i dati in loro possesso, garantendone la qualità e l'aggiornamento.

Il principio della partecipazione attiva e della trasparenza dell'azione amministrativa, ribadito dalla "**Carta europea per i diritti del cittadino nella**

Società dell'informazione e della conoscenza", con particolare riferimento alle tecnologie informatiche, sancisce quattro diritti fondamentali: il diritto all'accesso, il diritto all'informazione, il diritto alla formazione, il diritto alla partecipazione.

La partecipazione viaggia, dunque, di pari passo con un altro concetto fondamentale: la "trasparenza". La trasparenza intesa come "accessibilità totale" trova naturale attuazione, nell'era digitale, attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione. I curricula, le retribuzioni, i tassi di assenza e di presenza del personale, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti sono solo alcuni degli elementi essenziali per favorire la diffusione di forme di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. La trasparenza costituisce, infatti, un livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. Con il **Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150**, il Legislatore ha definito una serie di contenuti obbligatori che le pubbliche amministrazioni hanno l'onere di pubblicare in una apposita sezione sui propri siti web istituzionali (cfr. paragrafo 4.2). In particolare, la **Delibera CIVIT n. 105/2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"** specifica, fra le altre cose, i contenuti che devono essere pubblicati sul sito istituzionale e le modalità di pubblicazione per facilitarne la reperibilità e l'uso da parte dei cittadini.

La **Legge 7 giugno 2000, n. 150**, nel disciplinare le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto il diritto di accesso del cittadino all'azione amministrativa anche attraverso il ricorso agli istituti della concertazione e della partecipazione attiva. ""

- Anche l'art. 1, 1° comma, della **Legge Regionale 09 febbraio 2010, n. 3 (NORME PER LA DEFINIZIONE, RIORDINO E PROMOZIONE DELLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI E LOCALI)** dispone:

""La democrazia rappresentativa è un ideale fondativo degli Stati moderni ed è riconosciuta come una condizione essenziale per affermare il diritto di partecipazione dei cittadini dal Trattato dell'Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione italiana e dallo Statuto regionale. Lo sviluppo della democrazia partecipativa è coerente con gli ideali fondativi della Repubblica, promuove una maggiore ed effettiva inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle istituzioni elettive, rafforza la democrazia. ""

- Diverse sono le forme attraverso le quali i cittadini possono essere chiamati a partecipare direttamente alla vita pubblica e tra queste, il Comune di Castelfranco Emilia ha individuato e disciplinato, tra le altre, il "referendum consultivo". In particolare, l'istituto del "referendum consultivo" è disciplinato sia nello Statuto Comunale (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.86 del 23.05.2000; Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 227/14.11.2001; Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 177 del 17/11/2005; Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 15/03/2006; Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del

27/04/2007; Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 181 del 01/12/2008) che nel "Regolamento comunale per i referendum consultivi" (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 17/03/1994).

CONSIDERATO CHE:

- E' di tutta evidenza l'intento del legislatore ad ogni livello di consentire una sempre maggiore partecipazione attiva dei cittadini nella vita pubblica, ragion per cui è necessario dare agli stessi maggiori possibilità di esprimersi ed a tal fine sarebbe opportuno ridurre o cercare di ridurre gli "ostacoli" a detta partecipazione
- L'art. 15, commi 2 e 7, dello Statuto Comunale (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.86 del 23.05.2000; Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 227/14.11.2001; Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 177 del 17/11/2005; Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 15/03/2006; Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27/04/2007; Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 181 del 01/12/2008), in merito al referendum consultivo, dispongono:
 2. *Il referendum sia consultivo che abrogativo è indetto dal Sindaco quando lo richiedono duemila cittadini inseriti nelle liste elettorali del Comune.*
 7. *La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.*
- L'art. 3, I comma, del "Regolamento comunale per i referendum consultivi" (approvato con delib. c.c. n. 44 del 17/03/1994) dispone:
 1. *Il referendum consultivo, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità, è indetto quando lo richiedano non meno di duemila cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune*
- L'art. 13, II comma, lettera d) del "Regolamento comunale per i referendum consultivi" (approvato con delib. c.c. n. 44 del 17/03/1994) dispone:
 - d) *verificato che il numero delle firme valide non sia inferiore a duemila cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune*
- L'art. 53, I comma, lettera a) del "Regolamento comunale per i referendum consultivi" (approvato con delib. c.c. n. 44 del 17/03/1994) dispone:
 - a) *Alla verifica del numero totale di cittadini che hanno partecipato al voto;*

nell'eventualità che tale numero dovesse essere inferiore alla metà più uno degli aventi diritto, sospende le operazioni di cui ai punti successivi annotando sull'apposito verbale che il referendum è nullo;

- Dette disposizioni costituiscono un ostacolo ed una limitazione alla partecipazione attiva dei cittadini: altri Comuni prevedono, ad esempio, un minor numero di firme necessarie per richiedere un referendum consultivo.
- Al contempo, al fine di dare comunque validità all'esito del referendum e far sì che la "partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica" e quanto "speso" in termini di denaro e tempo per il suo svolgimento non vada "perso", sarebbe opportuno abolire il "quorum" richiesto e questo ricordando il carattere "consultivo" dello strumento e l'esito "non vincolante" della consultazione referendaria.
- In tema di "referendum consultivo" appare altresì opportuno armonizzare le disposizioni del "Regolamento comunale per i referendum consultivi" con quelle dello Statuto Comunale (ad esempio in merito alla composizione del Comitato dei Garanti)

TUTTO CIO' PREMESSO PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

- stabilisce a **TITOLO di INDIRIZZO** che si provveda a **modificare lo STATUTO COMUNALE** (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.86 del 23.05.2000; Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 227/14.11.2001; Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 177 del 17/11/2005; Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 15/03/2006; Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27/04/2007; Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 181 del 01/12/2008; Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 07.04.2014), **tenendo presente in sede d'istruttoria della proposta di deliberazione, quale linea guida, della proposta di modifica che di seguito viene trascritta:**

Art.15 – Referendum popolare

1. Il referendum popolare sia consultivo che abrogativo, è strumento atto a favorire una più concreta partecipazione dei cittadini alle scelte dell'amministrazione comunale.
2. ~~Il referendum sia consultivo che abrogativo è indetto dal Sindaco quando lo richiedono duemila cittadini inseriti nelle liste elettorali del Comune.~~ **Il referendum sia consultivo che abrogativo è indetto dal Sindaco quando lo richieda il 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune**
3. Il referendum consultivo è indetto anche dietro richiesta del Consiglio Comunale con deliberazione approvata a maggioranza dei

- due terzi dei consiglieri eletti, senza computare il Sindaco, con approssimazione al numero intero inferiore.
4. Non possono essere sottoposte a referendum le materie relative a tributi, all'espropriazione per pubblica utilità, al bilancio, nonché quelle interessanti direttamente persone. Non possono altresì essere sottoposte al referendum materie
 2. che sono già state oggetto di consultazione referendaria dell'uno o dell'altro genere negli ultimi cinque anni.
 5. Per ogni anno solare è consentito un massimo di due consultazioni referendarie sui quesiti proposti secondo l'ordine di presentazione.
 6. La proposta di referendum, prima della eventuale raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti costituito da:
 - a) difensore civico - presidente;
 - b) segretario generale;
 - c) un cittadino eletto all'inizio di ogni amministrazione, dal consiglio comunale tra gli elettori del comune aventi i requisiti e con le modalità previste per l'elezione a Difensore civico.
 7. ~~La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.~~ **La proposta sottoposta a referendum è valida indipendentemente dalla percentuale di partecipazione alla votazione e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.**
 8. L'esito del referendum è pubblicato dal Sindaco all'albo pretorio entro quindici giorni dal relativo accertamento. Può essere diffuso anche con l'uso di mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni.
 9. Se la proposta sottoposta a referendum è stata accolta, l'organo competente è tenuto a provvedere entro trenta giorni, sia se intenda conformarsi al risultato di essa, sia se intenda discostarsene in caso di referendum consultivo.
 10. In caso di referendum abrogativo, il provvedimento o la relativa parte abrogata cessa di avere vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.
 11. Il relativo regolamento determina il numero minimo dei componenti il comitato promotore dei referendum, i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle
 3. operazioni di voto, la disciplina della propaganda, le modalità di sostituzione del difensore civico in qualità di presidente del comitato e del cittadino eletto ai sensi del comma 6, lettera c), qualora impossibilitati a svolgere la funzione
- stabilisce a **TITOLO di INDIRIZZO** che si provveda a **modificare il "REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM CONSULTIVI"** (approvato con Deliberazione c.c. n. 44 del 17/03/1994), **tenendo presente in sede d'istruttoria della proposta di deliberazione,**

quale linea guida, della proposta di modifica che di seguito viene trascritta:

ART. 3

CONDIZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DEL REFERENDUM

1. ~~Il referendum consultivo, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità, è indetto quando lo richiedano non meno di duemila cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comunale.~~ **Il referendum consultivo, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità, è indetto quando lo richieda il 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune**
2. Il referendum può essere indetto anche ad iniziativa del Comune, come previsto dai successivi artt. 21 e 22 del presente regolamento.

ART. 13

DECISIONE DEL COMITATO DEI GARANTI SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM

1. Entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente art. 10, 1° comma, i moduli contenenti le firme degli elettori sono consegnati, a cura del Comitato promotore, al Segretario del Comitato dei Garanti.
2. Il Comitato dei Garanti, entro i cinque giorni successivi, deve esprimere sull'ammissibilità del referendum dopo aver:
 - a) verificato che ogni firma sia stata autenticata;
 - b) verificato l'esistenza della certificazione relativa al godimento dei diritti politici;
 - c) depennato i nominativi per i quali non siano presenti le condizioni di cui ai precedenti a) e b) ;
 - d) ~~verificato che il numero delle firme valide non sia inferiore a duemila cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.~~
verificato che il numero delle firme valide non sia inferiore al 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Alla seduta del Comitato dei Garanti può partecipare la delegazione di rappresentanza del Comitato Promotore; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della seduta è inviata, almeno 3 giorni prima, al presidente di quest'ultimo.

ART. 53

DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per il referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della 1° sezione, integrato dai due scrutatori della 2°
2. L'ufficio centrale per il referendum entro le 48 ore dal ricevimento degli atti elencati nell'art. 52, procede, alla presenza della delegazione di rappresentanza del Comitato Promotore, sulla base

dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum:

- a) Alla verifica del numero totale di cittadini che hanno partecipato al voto;
~~nell'eventualità che tale numero dovesse essere inferiore alla metà più uno degli aventi diritto, sospende le operazioni di cui ai punti successivi annotando sull'apposito verbale che il referendum è nullo;~~
 - b) All'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari senza, quindi, prendere in considerazione le schede bianche o nulla;
 - c) Alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Delle operazioni anzidette deve essere redatto verbale, in duplice esemplare, riportanti l'esito del referendum, dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario generale.
 4. Tutte le operazioni dell'Ufficio centrale per il referendum si svolgono in pubblicità adunanza.
 5. Ai componenti dell'Ufficio centrale per il referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal DPR 27/5/1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.
- stabilisce altresì, sempre a **TITOLO di INDIRIZZO** che il Sindaco - assistito dal Segretario Comunale - ai sensi dell'art. 97 del T.U. 267/2000 - e quest'ultimo di concerto con il Dirigente, proponga alla Commissione 1, detta ipotesi di modifica dello "**STATUTO COMUNALE**" e del "**REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM CONSULTIVI**".

Castel - Castelfranco Emilia (Mòdna-Modena),

07/09/2015



Cristina Girotti Zirotti
Capogruppo Lega Nord PADANIA